

# Sanzioni Sistri, sconto a tempo

Per altre violazioni confermata la punibilità solo dal 2017

Pagina a cura  
DI VINCENZO DRAGANI

**R**iduzione del 50% delle sanzioni amministrative pecuniarie per omessa iscrizione al sistema di tracciamento telematico dei rifiuti e mancato pagamento del relativo contributo. Lo sconto sulle sanzioni Sistri, seppur temporaneo e limitato alle citate violazioni, arriva con la legge di conversione del dl 210/2015, approvata in via definitiva dal parlamento il 24 febbraio 2016. La legge di conversione del «Milleproroghe 2016» conferma parallelamente lo slittamento al 2017 dell'applicabilità delle altre pene ex dlgs 152/2006 (c.d. Codice ambientale) per l'inosservanza delle regole di stretto tracciamento telematico dei rifiuti, già previsto dal testo originario del decreto d'urgenza.

**Le sanzioni ridotte.** Pur lasciandone immutata l'applicabilità (già operativa dallo scorso 1/4/2015) la legge di conversione del dl 210/2015 dispone che le sanzioni ex commi 1 e 2, articolo 260-bis del dlgs 152/2006, relative a omessa iscrizione e regolarizzazione tributo, «sono ridotte del 50%», ma solo «fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura a evidenza pubblica, indetta da Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015». Di conseguenza la cornice edittale delle sanzioni passa, seppur temporaneamente, dai «range» di 2.600-15.500 euro (per le violazioni relative ai rifiuti non pericolosi) e 15.500-93 mila euro (per i pericolosi) a quelli, rispettivamente, coincidenti con le gamme 1.300-7.750 e 7.750-46.500 euro. La riduzione prevista, essendo formulata in termini matematici, non appare però incidere sull'ulteriore sanzione prevista dallo stesso comma 2 del citato articolo 260-bis, laddove per l'omesso pagamento del contributo (evidentemente da parte degli iscritti) si dispone anche la sospensione immediata del servizio Sistri. Ad alleggerire ulteriormente le sanzioni in parola appaiono concorrere fin da subito due meccanismi già applicabili del dlgs 152/2006 (commi 9-bis e 9-ter, articolo 260-bis): il «cumulo giuridico» delle pene per il concorso di reati, che prevede la punibilità del solo evento più grave; il «ravvedimento operoso», che da un lato non punisce chi entro 30 giorni dalla commissione dell'illecito vi pone ripa-

## Obblighi e sanzioni

<b>Soggetti interessati</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Obbligati al Sistri:</b> soggetti ex articolo 188-ter, dlgs 152/2006 e dm Ambiente 24 aprile 2014</li> <li>2. <b>Esonerati:</b> ex dl 210/2015, anche operatori del comparto benessere che aderiscono a rinnovato regime semplificato rifiuti ex dl 201/2011</li> </ol>
<b>Adempimenti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. <b>Adempimenti Sistri:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• iscrizione e pagamento contributo annuale (prossimo saldo: 30/4/2016)</li> <li>• tracciamento rifiuti.</li> </ul> </li> <li>4. <b>Paralleli adempimenti tradizionali (fino al 31/12/2016, c.d. «doppio binario»):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tenuta registri di carico/scarico;</li> <li>• formulario di trasporto rifiuti;</li> <li>• dichiarazione Mud (entro 30/4/2016, e in base a Dpcm 21 dicembre 2015)</li> </ul> </li> </ol>
<b>Sanzioni</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. <b>Già applicabili (dall'1/4/2015):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per omessa iscrizione e pagamento contributo Sistri ex articolo 260-bis, commi 1 e 2, dlgs 152/2006 (con riduzioni ex dl 210/2015);</li> <li>• per omesso tracciamento tradizionale ex articolo 258 Dlgs 152/2006 (nella versione «ante» modifiche ex Dlgs 205/2010)</li> </ul> </li> <li>6. <b>Applicabili solo dall'1/1/2017 (il base al c.d. «regime transitorio Sistri»):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per omesso tracciamento telematico dei rifiuti ex articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter, dlgs 152/2006</li> </ul> </li> </ol>

ro adempiendo agli obblighi sottesi e dall'altro ammette al pagamento di ¼ delle sanzioni chi definisce la controversia, previo adempimento, entro 60 giorni dalla contestazione.

**Le altre novità Sistri.** A


prodotti che rendendolo satisfattivo (anche) degli obblighi previsti dal Sistri. In base al rinnovato regime semplificato i gestori di servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, istituti di bellezza, attività

servazione. L'osservanza di detto regime semplificato non esclude, lo ricordiamo, l'obbligo d'iscrizione all'Albo gestori ambientali per il trasporto e l'osservanza delle norme specifiche su classificazione, imballaggio, etichettatura e movimentazione delle sostanze pericolose. L'iscrizione al Sistri (insieme alla regolarizzazione del relativo contributo) è invece già dovuta da parte dei vettori esteri che a titolo professionale effettuano il trasporto di rifiuti sul territorio nazionale. A ricordarlo, evidentemente basandosi sull'articolo 188-ter del dlgs 152/2006, è un comunicato pubblicato il 1° febbraio 2016 sul portale istituzionale sistri.it che invita detti operatori a formalizzare l'adempimento tramite «Contact center». Una riduzione del contributo Sistri dovrebbe invece arrivare, in base alla relazione di accompagnamento della citata legge di conversione del «Milleproroghe», con il nuovo decreto ministeriale in itinere sulla semplificazione e lo snellimento dell'attuale sistema.

**Regime transitorio e obblighi operatori Sistri.** Come accennato, la legge di conversione del «Milleproroghe

2016» conferma la già prevista sospensione fino al 31/12/2016 dell'applicazione delle altre sanzioni (anche penali) Sistri che puniscono la violazione delle regole operative di tracciamento dei rifiuti, lasciandone però immutate le relative cornici edittali. Tali sanzioni, previste dagli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del dlgs 152/2006 puniranno la violazione delle regole sulla compilazione delle Schede elettroniche Sistri, la predisposizione di falsi certificati di analisi, il trasporto dei rifiuti senza i previsti e corretti documenti di accompagnamento cartacei. Solo dal 2017 sarà altresì applicabile l'articolo 260-ter del dlgs 152/2006 che prevede le sanzioni amministrative del fermo o della confisca del mezzo di trasporto per le ipotesi più gravi. La legge di conversione del «Milleproroghe» conferma parallelamente l'operatività fino allo stesso 31/12/2016 del periodo transitorio del c.d. «doppio binario» in base al quale anche i soggetti obbligati al Sistri devono continuare a effettuare il tradizionale tracciamento dei residui (tramite registri di carico/scarico, formulari di trasporto e dichiarazione Mud) dietro minaccia delle relative e diverse sanzioni ex Codice ambientale. In relazione al Mud si ricorda la vicina scadenza del 30 giugno 2016 entro cui occorrerà presentare la nuova annuale denuncia dei rifiuti prodotti o gestiti nel corso del 2015. Tale dichiarazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni dettate dal Dpcm 21 dicembre 2015 (G.U. del successivo giorno 28, n. 300) che da un lato conferma l'utilizzo «modello unico di dichiarazione» recato dall'omonimo provvedimento del 17 dicembre 2014 ma dall'altro prevede «informazioni aggiuntive» che saranno diramate tramite i siti [sviluppoeconomico.gov.it](http://sviluppoeconomico.gov.it), [minambiente.it](http://minambiente.it); [sprambiente.gov.it](http://sprambiente.gov.it), [unioncamere.it](http://unioncamere.it), [infocamere.it](http://infocamere.it); [ecocerved.it](http://ecocerved.it), informazioni che potranno dunque recare nuove indicazioni da rispettare. La corretta dichiarazione Mud 2016, è opportuno sottolinearlo, presuppone a monte il rispetto della nuova classificazione dei rifiuti introdotta dalla decisione 2014/995/Ue, pienamente e integralmente applicabile sul piano nazionale dal 1° giugno 2015 con prevalenza sulle analoghe norme con esse in contrasto contenute negli allegati alla Parte quarta del dlgs 152/2006, ancora formalmente non allineati alle disposizioni Ue.

## PRESSIONE FISCALE



ridurre il potenziale novero dei soggetti obbligati a iscrizione, e quindi pagamento del contributo Sistri, concorre invece dallo scorso 2 febbraio 2016 la legge 221/2015 (c.d. «Green economy»), che con la riformulazione del dl 201/2011 ha allargato i confini del regime semplificato di tracciamento rifiuti riservato agli operatori del comparto benessere. Ciò sia estendendolo a tutti i residui pericolosi

di tatuaggio e piercing (Codici Ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.09.02) produttori di rifiuti speciali pericolosi che effettuano l'autotrasporto degli stessi in quantità massima di 30 Kg/giorno a impianti di smaltimento possono assolvere gli obblighi di tracciamento sia tradizionale (registri di carico e scarico, Mud) che (ora) Sistri con la tenuta dei soli formulari di trasporto ex dlgs 152/2006 e loro con-